
Direzione OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, MONTAGNA, FORESTE, PROTEZIONE
CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

Settore Controllo sulla gestione dei trasporti e delle infrastrutture

DETERMINAZIONE NUMERO: 121

DEL: 17/01/2018

Codice Direzione: A18000

Codice Settore: A1810A

Legislatura: 10

Anno: 2018

Non soggetto alla trasparenza ai sensi Artt. 15-23-26 del decreto trasparenza

Firmatario provvedimento: LUIGI ROBINO

Oggetto

D.G.R. n. 18-6124 del 15 dicembre 2017. Disciplina delle attività di controllo.

Con la riforma introdotta dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" sono stati trasferiti alle Regioni tutti i compiti e le funzioni relative al trasporto pubblico di interesse regionale e locale.

In ambito regionale, i principi di cui al citato decreto legislativo n. 422/1997 sono stati recepiti con la legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 "Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422", mediante la quale, tra l'altro, sono stati previsti i livelli di governo attesi, con riferimento ai compiti di controllo, monitoraggio e vigilanza da estendersi alla generalità dei servizi di TPL.

Con la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Disposizioni di riordino e razionalizzazione dell'ordinamento regionale" che ha modificato il testo dell'art. 18 della succitata legge regionale n. 1/2000, si è provveduto ad esplicitare dettagliatamente le competenze della Regione in materia di controllo, monitoraggio e vigilanza sulla generalità dei servizi del trasporto pubblico locale e regionale.

Con la D.G.R. n. 18-6124 del 15 dicembre 2017, la Regione Piemonte ha provveduto ad individuare, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, legge regionale n. 1/2000 e s.m.i., i criteri e le modalità per l'esercizio delle funzioni regionali di controllo, monitoraggio e vigilanza sulla generalità dei servizi di trasporto pubblico di interesse locale e regionale e sulle infrastrutture ad essi correlate.

In particolare il provvedimento succitato al comma 3.1. del punto 3 prevede che le attività di vigilanza, monitoraggio e controllo di cui all'art. 18, comma 2, della legge regionale n. 1 del 4 gennaio n. 2000 e s.m.i., siano esercitate dalla Struttura regionale competente in materia di controlli sulla gestione dei trasporti e delle infrastrutture, in relazione alle attribuzioni conferite, ai sensi della legge regionale n. 23 del 28 luglio 2008 *"Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"*, coordinandole alle ordinarie attività di vigilanza e di controllo attribuite dalla vigente normativa regionale sia all'Agenzia della mobilità piemontese sia agli altri enti di gestione dei servizi di trasporto pubblico.

Le attività di controllo (ordinario e straordinario) disciplinate dalla richiamata D.G.R. n. 18-6124 del 15 dicembre 2017, sono esercitate dal personale regionale individuato dal Direttore della Direzione regionale competente in materia di Trasporti con la D.D. n. 4332 del 20.12.2017.

Le attività di controllo sui servizi di trasporto pubblico d'interesse locale e regionale e sulle infrastrutture sono effettuate con carattere di continuità esclusivamente dal personale assegnato al Settore regionale "Controllo sulla gestione dei trasporti e delle infrastrutture".

Con il succitato provvedimento della Giunta regionale è stato inoltre previsto che il Dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di controlli sulla gestione dei trasporti e delle infrastrutture, attraverso apposito provvedimento amministrativo, disciplini le modalità operative per l'espletamento delle attività di controllo sia con riferimento alle attività ordinarie di controllo che con riferimento a quelle straordinarie quali disciplinate dal medesimo provvedimento (punti 8.6 e 9.2).

In attuazione della previsione della D.G.R. n. 18-6124 del 15 dicembre 2017, attraverso il presente atto viene assunta la disciplina delle modalità operative per l'espletamento delle attività di controllo così come riportata nell'Allegato 1, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

Vista la legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i..

Vista la D.G.R. n. 18-6124 del 15 dicembre 2017.

Vista la D.D. n. 4332 del 20 dicembre 2017.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

DETERMINA

Di approvare, in esecuzione delle previsioni della D.G.R. n.18-6124 del 15 dicembre 2017, la disciplina delle modalità operative per l'espletamento delle attività di controllo di cui all'art. 18 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 assegnate alla competenza del Settore regionale "Controllo sulla gestione dei trasporti e delle infrastrutture", così come riportate nell'Allegato 1, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La presente determinazione non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 06/12/1971, n. 1034 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del Decreto del Presidente della repubblica 24/11/1971, n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale n. 22/2010.

0

DISCIPLINA DELLE MODALITA' OPERATIVE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO

(Punto 8, comma 8.3 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 18-6124 del 15 dicembre 2017)

----- °-----

1. Le attività di controllo ordinario e straordinario

1.1. Ai sensi della lettera c), del comma 2.1., del punto 2 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 18-6124 del 15 dicembre 2017, per attività di CONTROLLO si intende la verifica della conformità delle attività poste in essere dai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale e delle infrastrutture, pubblici e privati, alle norme ed alle previsioni contrattuali. Si esplica attraverso l'acquisizione diretta dai soggetti riportati al comma 1.2, del punto 1 dell'allegato 1 al succitato provvedimento, della documentazione tecnico-amministrativa di riferimento e si svolge attraverso indagini ed accessi ai veicoli, agli impianti ed alle infrastrutture. Le attività di controllo completano, anche attraverso l'acquisizione di riscontri oggettivi, l'esercizio dell'attività di vigilanza.

1.2. Ai sensi del comma 8.3, del punto 8, dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 18-6124 del 15 dicembre 2017 il presente provvedimento disciplina le modalità di programmazione e gestione delle attività ordinarie e straordinarie di controllo svolte dal settore "Controllo sulla gestione dei trasporti e delle infrastrutture" in conformità alle previsioni di cui all'art. 18 della legge regionale n. 1/2000 e s.m.i. e delle disposizioni di cui all'allegato 1 della D.G.R. n. 18-6124 del 15.12.2017.

1.3. Le attività ordinarie di controllo sono organizzate sulla base del principio di programmazione e sono svolte in conformità agli indirizzi dettati dal Direttore della Direzione regionale competente in materia di trasporti, così come previsto dal comma 8.1, del punto 8, dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 18-6124 del 15 dicembre 2017.

1.4. Le attività straordinarie di controllo sono attivate su iniziativa d'ufficio o su qualificata segnalazione effettuata da chiunque ne abbia interesse.

2. Il Programma annuale delle attività di controllo ordinario

2.1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Dirigente del Settore regionale "Controllo sulla gestione dei trasporti e delle infrastrutture", con proprio provvedimento, tenuto conto delle eventuali priorità e delle tempistiche di effettuazione dei controlli, definisce il programma annuale, di cui all'articolo 8, punto 8.3 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 18-6124 del 15 dicembre 2017, elencando gli interventi da effettuare ed i termini di effettuazione.

2.2. Lo sviluppo delle attività previste nel programma annuale di controllo ordinario potrà subire delle modifiche in relazione alle necessità derivanti dallo svolgimento delle eventuali attività straordinarie di controllo disposte ai sensi del punto 9, dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 18-6124 del 15 dicembre 2017.

2.3. Il Dirigente del Settore regionale "Controllo sulla gestione dei trasporti e delle infrastrutture", individua, di volta in volta, tenuto conto di eventuali specifiche competenze ed in ossequio al principio di rotazione degli incarichi, i dipendenti incaricati dello svolgimento delle attività di controllo tra il personale di cui al comma 8.2, del punto 8, della D.G.R. n. 18-6124 del 15.12.2017.



3. Responsabile delle attività di controllo ordinario e straordinario

3.1. Il Dirigente responsabile della struttura regionale "Controllo sulla gestione dei trasporti e delle infrastrutture", ai sensi del comma 10.1, del punto 10, della D.G.R. n. 18-6124 del 15.12.2017, salvo diversa delega conferita con le modalità di legge, è responsabile delle attività di controllo ordinario e straordinario quali disciplinate dal presente documento.

4. Le attività di controllo ordinario

4.1. L'avvio delle singole attività di controllo ordinario, elencate nel programma annuale di cui all'articolo 8, punto 8.3 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 18-6124 del 15 dicembre 2017, è disposto con comunicazione del Dirigente responsabile della struttura regionale "Controllo sulla gestione dei trasporti e delle infrastrutture", che indica al soggetto controllato l'oggetto dell'attività, la struttura regionale competente, il responsabile del procedimento, il nominativo dei dipendenti incaricati dei controlli ed il termine di conclusione del procedimento stesso.

4.2. La comunicazione avviene a mezzo posta elettronica certificata. Solo nel caso in cui il destinatario non disponga di un indirizzo di posta elettronica certificata la comunicazione è effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero consegna a mano contro ricevuta.

4.3. La comunicazione deve precisare l'oggetto dei controlli e le sanzioni conseguenti al verificarsi delle inadempienze di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 11, dell'art. 18 della legge regionale n. 1/2000 e s.m.i..

4.4. I documenti di cui è richiesta l'acquisizione dovranno essere forniti in originale o copia conforme. Il Dirigente del Settore regionale "Controllo sulla gestione dei trasporti e delle infrastrutture" può, altresì, richiedere la presentazione della documentazione su supporto informatico.

4.5. L'attività di controllo deve concludersi ordinariamente nel termine stabilito nel programma di cui all'articolo 8, punto 8.3 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 18-6124 del 15 dicembre 2017.

4.6. La sospensione dei termini del procedimento può avvenire secondo quanto previsto dall'articolo 9 della legge regionale n. 14 del 14 ottobre 2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".

5. Le attività di controllo straordinario

5.1. L'avvio delle specifiche attività di controllo straordinario è attivato su segnalazione motivata di chiunque ne abbia interesse o su iniziativa del Direttore della direzione regionale competente in materia di trasporti e/o del Dirigente del settore regionale "Controllo sulla gestione dei trasporti e delle infrastrutture" che, ricorrendone la necessità, dispongono l'effettuazione di attività straordinarie di controllo su specifici argomenti o su aree omogenee di interesse.

5.2. Le segnalazioni dovranno contenere la puntuale indicazione degli elementi di fatto o di diritto che le sostengono e consentire la puntuale individuazione del mittente.

5.3. Ai fini della loro ricevibilità le segnalazioni devono essere tassativamente presentate al Settore regionale "Controllo sulla gestione dei trasporti e delle infrastrutture" con le modalità di seguito riportate:

a - modalità di trasmissione delle segnalazioni

a.1. Le segnalazioni dovranno tassativamente essere inoltrate con uno dei seguenti mezzi



1 - tramite servizio postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento inviata al Settore regionale "Controllo sulla gestione dei trasporti e delle infrastrutture" – Corso Stati Uniti 21 – 10128 Torino.

2 - tramite email al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
controllo.trasporti@cert.regione.piemonte.it

b - modalità di redazione delle segnalazioni:

b.1. A pena di inammissibilità le segnalazioni dovranno essere prodotte in conformità al modello scaricabile dal sito web regionale. Eventuali segnalazioni prodotte in forma diversa da quella indicata nel sito web regionale o pervenute con modalità diverse da quelle sopra indicate, non verranno valutate e la relativa comunicazione archiviata senza ulteriore seguito, su disposizione del Dirigente del Settore regionale "Controllo sulla gestione dei trasporti e delle infrastrutture".

b.2. Il Dirigente del Settore regionale "Controllo sulla gestione dei trasporti e delle infrastrutture" potrà altresì disporre l'archiviazione delle segnalazioni nei casi di manifesta incompetenza della Regione Piemonte o di manifesta infondatezza dei contenuti della segnalazione ovvero quando la segnalazione si presenti priva di elementi di fatto e di diritto adeguatamente circostanziati o ancora quando a seguito dell'istruttoria emergano elementi di fatto e di diritto che escludono la competenza regionale

5.4 Dell'avvenuta archiviazione della comunicazione è data notizia al soggetto proponente entro trenta giorni dalla segnalazione.

6. Avvio delle attività di controllo straordinario.

6.1. Il Dirigente del Settore regionale "Controllo sulla gestione dei trasporti e delle infrastrutture", individua, di volta in volta, tenuto conto di eventuali specifiche competenze ed in ossequio al principio di rotazione degli incarichi, tra il personale di cui al comma 8.2, del punto 8, della D.G.R. n. 18-6124 del 15.12.2017, i dipendenti incaricati dello svolgimento delle attività di controllo straordinario.

6.2. Qualora non ricorra alcuna delle condizioni di archiviazione di cui al precedente capoverso, l'avvio delle singole attività di controllo straordinario è disposto con comunicazione del Dirigente responsabile della struttura regionale "Controllo sulla gestione dei trasporti e delle infrastrutture", che indica al soggetto controllato l'oggetto dell'attività, la struttura regionale competente, il responsabile del procedimento, il nominativo dei dipendenti incaricati dei controlli ed il termine di conclusione del procedimento stesso.

6.3. La comunicazione avviene a mezzo posta elettronica certificata. Solo nel caso in cui il destinatario non disponga di un indirizzo di posta elettronica certificata la comunicazione è effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero consegna a mano contro ricevuta.

6.4. La comunicazione deve precisare l'oggetto dei controlli e le sanzioni conseguenti al verificarsi delle inadempienze di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 11, dell'art. 18 della legge regionale n. 1/2000 e s.m.i..

6.5. I documenti di cui è richiesta l'acquisizione dovranno essere forniti in originale o copia conforme. Il Dirigente del Settore regionale "Controllo sulla gestione dei trasporti e delle infrastrutture" può, altresì, richiedere la presentazione della documentazione su supporto informatico.

6.6. Il Dirigente del Settore regionale "Controllo sulla gestione dei trasporti e delle infrastrutture" coordina lo svolgimento delle attività di controllo straordinario con lo



svolgimento delle attività di controllo ordinario eventualmente in corso fissando il termine di espletamento delle attività di controllo che comunque devono concludersi entro 180 giorni dalla data della segnalazione. La sospensione dei termini del procedimento può avvenire secondo quanto previsto dall'articolo 9 della legge regionale n. 14 del 14 ottobre 2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".

7. Obblighi delle aziende ed intimazioni ad adempiere.

7.1. Le aziende e gli enti del sistema regionale Trasporti hanno l'obbligo, ai sensi del comma 4, dell'articolo 18 della legge regionale n. 1/2000 e s.m.i., di consentire al personale incaricato, di cui ai commi 2 e 3 della legge stessa, il libero accesso ai veicoli, agli impianti/infrastrutture ed alla documentazione amministrativa contabile.

7.2. Qualora ricorra almeno una delle condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 11, dell'art. 18 della legge regionale n. 1/2000 e s.m.i. il personale incaricato dell'attività di controllo informa per iscritto il Dirigente della struttura regionale "Controllo sulla gestione dei trasporti e delle infrastrutture" del manifestarsi della condizione medesima.

7.3. Il Dirigente della struttura regionale "Controllo sulla gestione dei trasporti e delle infrastrutture" comunica per iscritto l'inadempienza del soggetto controllato al Direttore della Direzione regionale competente in materia di Trasporti ai fini dell'applicazione delle sanzioni così come disposto dalla D.G.R. n. 7-4621 del 6 febbraio 2017.

7.4. Il Direttore della Direzione regionale competente in materia di Trasporti contesta al soggetto controllato, con comunicazione inviata tramite posta elettronica certificata ovvero a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, l'inadempimento riscontrato comunicando che l'inadempienza stessa deve aver termine entro 15 giorni dalla notifica della contestazione. La comunicazione viene altresì inviata, per conoscenza, all'Agenzia della mobilità piemontese, titolare del contratto di servizio del soggetto inadempiente.

7.5. La comunicazione deve contenere una sommaria esposizione dei fatti, l'indicazione dell'inadempienza contestata, il nominativo del Responsabile del Procedimento, la struttura regionale competente ove è possibile presentare memorie difensive o eventuali giustificazioni, nonché l'indicazione della sanzione applicata.

7.6. In caso di inadempimenti di cui ai punti a), b), c) e d) del comma 11 dell'art 18 della legge regionale n. 1/2000 e s.m.i., previa diffida ad adempiere e previa fissazione di un congruo termine per ottemperare, è sospesa, in tutto o in parte con una percentuale minima del 5 per cento in relazione alla gravità dell'inadempimento per tutta la durata dell'inadempimento stesso, l'erogazione dei corrispettivi, secondo le modalità e i termini disciplinati con atto della Giunta regionale nei confronti dei soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale

7.7. Decorso infruttuosamente tale periodo il Direttore della Direzione regionale competente in materia di Trasporti comunica all'Agenzia della mobilità piemontese, titolare del contratto di servizio del soggetto inadempiente, di procedere all'applicazione di quanto previsto dall'art. 11 della legge regionale n. 1/2000 e s.m.i.

7.8. Il Direttore della Direzione regionale competente in materia di Trasporti, qualora il soggetto controllato ponga fine all'inadempienza contestata entro i termini di cui al comma 7.4., non attiva le procedure relative alla sospensione dell'erogazione del corrispettivo, dandone formale comunicazione al soggetto controllato ed all'Agenzia della mobilità piemontese.



8. Conferimento incarichi di controllo e modalità di svolgimento

8.1. Il Dirigente del Settore regionale "Controllo sulla gestione dei trasporti e delle infrastrutture" conferisce, attraverso ordine di servizio, gli incarichi di svolgimento dell'attività di controllo ordinario e straordinario al personale regionale di cui al punto 11 della D.G.R. n. 18-6124 del 15.12.2017, delimitando l'ambito delle attività da svolgere, le ragioni di fatto e di diritto che ne richiedono l'avvio ed indicando un termine per la conclusione delle attività.

8.2. Il Dirigente del Settore regionale "Controllo sulla gestione dei trasporti e delle infrastrutture", attraverso ordine di servizio, può disporre che le attività di controllo ordinario e straordinario vengano svolte anche direttamente presso le infrastrutture e sui mezzi di trasporto del soggetto controllato, nonché presso le sedi aziendali del soggetto medesimo al fine dell'acquisizione di documenti.

8.3. Gli estremi dell'ordine di servizio sono citati nella comunicazione inerente l'attività di controllo avviata indirizzata ai vari soggetti controllati, agli enti coinvolti nello sviluppo delle attività, nonché in caso di attività di controllo straordinario ai soggetti che hanno presentato le segnalazioni di cui al punto 5.

8.4. Il Dirigente del Settore regionale "Controllo sulla gestione dei trasporti e delle infrastrutture" nell'affidamento degli incarichi ai dipendenti regionale individuati per lo svolgimento dell'attività di controllo deve ottemperare a quanto disposto in materia dal "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione" approvato dalla Giunta Regionale.

8.5. Il personale regionale incaricato nell'espletamento delle attività di controllo di cui al comma 8.2., conformemente alle previsioni della legge regionale n. 1/2000 e s.m.i., può:

- a) accedere alle infrastrutture ed ai mezzi di trasporto oggetto dell'attività di controllo;
- b) prendere visione dei documenti utili all'attività ispettiva ed acquisirne copia;
- c) richiedere informazioni anche verbali.

8.6. Dell'attività svolta di cui al comma 8.5. è redatto processo verbale sottoscritto da tutto il personale regionale incaricato nel quale vengono riportate le attività espletate, nonché le dichiarazioni ed i documenti acquisiti. Nei casi di cui alle lettere b) e c), copia del verbale è consegnata al soggetto controllato.

8.7. Qualora la complessità degli accertamenti determini la necessità di revisione del termine di conclusione delle attività di controllo ordinario e straordinario, i dipendenti incaricati degli accertamenti ne informano per iscritto il Dirigente del Settore regionale "Controllo sulla gestione dei trasporti e delle infrastrutture", che provvederà a rideterminarlo con un ulteriore termine che comunque non potrà superare di 30 giorni quello originariamente stabilito. Al termine del suddetto ulteriore periodo, l'attività di controllo deve essere comunque conclusa e le risultanze definitive rese nei termini previsti.

8.8. Il personale regionale incaricato nell'espletamento delle attività di controllo di cui al comma 8.2., è tenuto a verbalizzare e comunicare tempestivamente al dirigente del Settore regionale "Controllo sulla gestione dei trasporti e delle infrastrutture" il realizzarsi delle situazioni di cui all'art. 18, lettere a), b) c) e d) della legge regionale n. 1/2000 e s.m.i.

8.9. Il personale regionale incaricato nell'espletamento delle attività di controllo è tenuto ad esibire, a richiesta, copia della comunicazione di cui al comma 4.1. del punto 4 ovvero di cui al comma 6.6. del punto 6.



9. Chiusura delle attività

9.1. Gli esiti delle attività di controllo ordinario e straordinario, ivi comprese le proposte volte alla risoluzione dei fatti oggetto della contestazione e/o l'eventuale proposta di archiviazione del procedimento, sono riportati in una apposita relazione predisposta e sottoscritta dai dipendenti incaricati dell'attività stessa ovvero, se individuato, dal solo responsabile dell'istruttoria. La relazione è inoltrata al Dirigente del Settore regionale "Controllo sulla gestione dei trasporti e delle infrastrutture" entro il termine massimo stabilito nella comunicazione di affidamento dell'incarico di controllo straordinario fatto salvo quanto previsto al comma 8.7. del punto 8.

9.2. Il Dirigente del Settore regionale "Controllo sulla gestione dei trasporti e delle infrastrutture", valutate le risultanze della relazione di cui al comma 9.1., dispone, entro i 15 giorni successivi dal ricevimento della suddetta relazione, l'invio di una comunicazione nei confronti del soggetto controllato, agli enti coinvolti nello sviluppo delle attività nella quale sono riportate le risultanze dell'attività di controllo e le indicazioni volte alla risoluzione dei fatti oggetto della contestazione. Nel caso di attività di controllo straordinario, le comunicazioni con le risultanze istruttorie sono inviate oltre al soggetto coinvolto dal procedimento anche al soggetto che ha presentato la segnalazione che ha originato il procedimento stesso.

9.3. Il Dirigente del Settore regionale "Controllo sulla gestione dei trasporti e delle infrastrutture" nel caso in cui la comunicazione di cui al comma 9.2. evidenzia inadempienze, assegna al soggetto coinvolto dal procedimento un termine, non superiore a 10 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, entro cui il medesimo può presentare controdeduzioni e/o ulteriore documentazione probatoria ovvero manifestare la volontà di conformarsi alle indicazioni contenute nella comunicazione stessa.

9.4. Il Dirigente del Settore regionale "Controllo sulla gestione dei trasporti e delle infrastrutture", valutate le controdeduzioni e la documentazione di cui al comma 9.3., entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse assume l'atto amministrativo definitivo.

9.5. Le irregolarità relative ai servizi del trasporto pubblico locale e regionale accertate a seguito dell'attività di controllo ordinario e straordinario, sono comunicate all'Agenzia della mobilità piemontese ai fini dell'applicazione, ricorrendone le condizioni, sia delle disposizioni sanzionatorie previste dall'art. 18, comma 11 della legge regionale n. 1/2000 e s.m.i., sia delle penali contrattuali eventualmente previste dai contratti di servizio di riferimento.

10. Obblighi dei dipendenti incaricati dei controlli

10.1. I dipendenti incaricati dello svolgimento delle attività di controllo ordinario e straordinario, di cui al punto 8, comma 8.1., nello svolgimento delle attività di servizio sono tenuti a:

- a) attenersi scrupolosamente al mandato ricevuto;
- b) mantenere il massimo livello di riservatezza in merito all'attività svolta;
- c) esporre sempre durante attività di controllo la tessera di servizio identificativa di cui al comma 11.2 del punto 11 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 18-6124 del 15 dicembre 2017;
- d) ottemperare a quanto disposto dal comma 8.9. del punto 8;
- e) attenersi diligentemente alle prescrizioni di cui al "Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale";



- f) segnalare immediatamente, al Dirigente del Settore regionale "Controllo sulla gestione dei trasporti e delle infrastrutture, l'insorgere di situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi rispetto allo svolgimento dell'attività di controllo;
- g) informare tempestivamente il dirigente del Settore regionale "Controllo sulla gestione dei trasporti e delle infrastrutture di eventuali situazioni che possano determinare ritardi nella conclusione delle attività di controllo;
- h) ottemperare a quanto disposto dal comma 8.8. del punto 8;
- i) predisporre e sottoscrivere nei tempi indicati la relazione ed il verbale delle attività di controllo ordinario e straordinario.

